I. Nelle cause riunite proposte da

1) la S.r.l. « PRÄSIDENT », Ufficio di vendita del carbone della Ruhr con sede ad Essen (causa 36-59);

2) la S.r.l. « GEITLING », Ufficio di vendita del carbone della Ruhr con sede ad Essen (causa 37-59);

3) la S.r.l. « MAUSEGATT », Ufficio di vendita del carbone della Ruhr con sede ad Essen (causa 38-59);

in persona dei loro rispettivi amministratori;

4) le IMPRESE MINERARIE DEL BACINO DELLA RUHR

raggruppate in seno ai predetti Uffici di vendita e da essi rappresentate,

parti ricorrenti,

con domicilio eletto a Lussemburgo-Bertrange, presso l'avv. Werner von Simson, ed assistite dall'avv. Hans Hengeler e dal predetto avv. Werner von Simson, entrambi del Foro di Düsseldorf,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei suoi uffici, Lussemburgo, Place de Metz, 2,

parte convenuta,

rappresentata dal suo consulente giuridico sig. Erich Zimmermann in qualità di agente ed assistito dal prof. Konrad Duden e dall'avv. Heintz Rowedder, entrambi del Foro di Mannheim;

causa avente per oggetto l'annullamento di talune disposizioni della decisione dell'Alta Autorità n. 36-59 in data 17 giugno 1959

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 40 dell'8 luglio 1959), con cui veniva parzialmente abrogata ed integrata la decisione n. 17-59 del 18 febbraio 1959 relativamente alla disciplina commerciale degli Uffici di vendita del carbone della Ruhr;

II. e nella causa proposta dalla

Soc. in acc. s. i. NOLD, commercio all'ingrosso di carboni e materiale edilizio, con sede in Darmstadt,

parte ricorrente,

in persona del socio accomandatario Erich Nold,

con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'usciere giudiziario Félicien Jansen, ivi, rue Aldringer 21, ed assistita dagli avvocati Georg Thomas del Foro di Francoforte s. Meno e Joseph Kübel, del Foro di Bonn,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei suoi uffici, Lussemburgo, Place de Metz 2,

parte convenuta,

rappresentata dal suo consulente giuridico sig. Erich Zimmermann, in qualità di agente,

ed assistita dal prof. Konrad Duden e dall'avv. Heintz Rowedder, entrambi del Foro di Mannheim;

causa avente per oggetto l'annullamento o, subordinatamente, la dichiarazione d'inapplicabilità dell'art. 6, nn. 1 e 2, della decisione dell'Alta Autorità n. 36-59 in data 17 giugno 1959;

LA CORTE

composta dai signori :

A.M. Donner, *Presidente,*

L. Delvaux (relatore nelle cause 36, 37, 38-59) e

R. Rossi, *presidenti di Sezione,*

O. Riese e N. Catalano (relatore nella causa 40-59), *giudici,*

avvocato generale : M. Lagrange

cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Per quanto concerne le cause 36, 37 e 38-59

A — *LE CONCLUSIONI DELLE PARTI*

Le *ricorrenti* hanno chiesto alla Corte di :

« Annullare la decisione dell'Alta Autorità n. 36-59 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 40 dell'8 luglio 1959, pag. 736/59) in quanto con essa sono state respinte le domande presentate l'11 ed il 12 dicembre 1958 dalle ricorrenti per ottenere una proroga di un anno della disciplina di vendita sinora in vigore ed in particolare :

1) perchè ai fini del rifornimento diretto dei grossisti da parte dell'Ufficio di vendita non è stato ammesso il requisito secondo il quale il grossista deve avere smerciato nel mercato comune, nel precedente anno carboniero, almeno 60 000 tonnellate di combustibili solidi e coke da gas provenienti dai bacini minerari della Comunità;

2) perchè non sono stati ammessi ai fini del rifornimento diretto dei grossisti di prima mano i requisiti quantitativi secondo i quali :

   a) il grossista deve avere smerciato nel suo distretto di vendita durante il precedente anno carboniero 30 000 tonnellate di carbonfossile,

coke da carbonfossile, agglomerati di carbonfossile, mattonelle di lignite, semi-coke di lignite o carbone bituminoso, provenienti dai bacini della Comunità oppure coke da gas (art. 6 n. 1 della decisione impugnata),

b) esso deve avere inoltre smerciato nel suo distretto di vendita durante il precedente anno carboniero 9 000 tonnellate di carbonfossile, coke da carbonfossile, agglomerati di carbon fossile provenienti dall'Ufficio di vendita (art. 6 n. 2 della decisione impugnata);

3) annullare inoltre l'articolo 9 della decisione in quanto si richiama ai requisiti quantitativi criticati ed altresì l'articolo 11 della stessa decisione.

Porre le spese di causa a carico dell'Alta Autorità. »

La *convenuta* ha chiesto alla Corte di :

« respingere i ricorsi perchè infondati e condannare le ricorrenti alle spese ed onorari di causa. »

B — *GLI ANTEFATTI*

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

Con le decisioni 5, 6, 7 ed 8-56, in data 15 febbraio 1956, l'Alta Autorità approvava la costituzione di varie organizzazioni per la vendita in comune del carbone della Ruhr. Tali autorizzazioni, come pure gli accordi e le decisioni delle società partecipanti, dovevano valere fino al 31 marzo 1959. Successivamente le società minerarie prorogavano la validità dei loro accordi e decisioni fino al 31 marzo 1960 e chiedevano all'Alta Autorità di approvare detta proroga.

L'Alta Autorità, considerando che le autorizzazioni precedentemente concesse non avevan dato i risultati sperati ed in ispecie che i tre Uffici di vendita avevano applicato un sistema di vendita uniforme, contrario alle disposizioni del Trattato, decideva di porre fine a tale stato di cose, pur consentendo un periodo transitorio. Essa cioè concedeva la richiesta proroga fino al 31 marzo 1960, tuttavia modificando e completando in vari punti le autorizzazioni : tutto ciò con la decisione 17-59 del 18 febbraio 1959.

Con le decisioni 7, 8 e 9-58, in data 18 giugno 1958, l'Alta Autorità aveva autorizzato gli Uffici di vendita a stipulare a deter-

minate condizioni dei contratti di fornitura a lungo termine. Gli artt. 2, 3 e 4 della decisione 17-59 mantenevano in vigore tale regolamentazione per i contratti di durata non superiore a dieci anni.

Le decisioni 16, 17 e 18-57 avevano fissato dei criteri rigorosi per l'ammissione dei grossisti di carbone al rifornimento diretto presso gli Uffici di vendita per il carbone della Ruhr. Gli articoli da 5 a 11 della decisione 17-59 modificavano la disciplina commerciale rendendo notevolmente meno restrittivi i requisiti per il rifornimento diretto dei grossisti.

Gli artt. 12 e 13 della decisione 17-59 approvavano la decisione del 10 dicembre 1958 della Commissione delle norme — relativa alla parziale modifica della decisione del 13 dicembre 1955, concernente il consumo interno delle imprese — e prorogavano al 31 marzo 1960 la validità della decisione 8-56.

Infine, l'art. 14 della decisione 17-59 regolava il controllo dell'Alta Autorità sulle varie organizzazioni e sulle società minerarie partecipanti, allo scopo di controllare se esse si mantenessero entro i limiti delle autorizzazioni concesse e di stabilire se fosse necessario revocare o modificare le autorizzazioni stesse in sede di riassetto delle vendite di carbone della Ruhr.

Il Presidente dell'Alta Autorità, con lettera del 21 febbraio 1959, inviava ai tre Uffici di vendita attuali ricorrenti una copia della decisione 17-59. Detta lettera richiamava l'attenzione dei destinatari sui principi stabiliti dalla decisione e preannunziava la comunicazione dei nomi dei funzionari incaricati di effettuare le verifiche di cui all'art. 14 della decisione.

Il 25 marzo 1959 i tre Uffici di vendita Geitling, Mausegatt e Präsident, come pure le società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno ad essi, presentavano alla Corte dei ricorsi (cause 16-59, 17-59 e 18-59) diretti all'annullamento di determinate disposizioni della decisione 17-59 e della lettera del Presidente dell'Alta Autorità in data 21 febbraio 1959.

Il 17 giugno 1959 l'Alta Autorità adottava la decisione 36-59 (*Gazzetta Ufficiale* dell'8.7.1959) con la quale veniva parzialmente

abrogata e completata la decisione 17-59 nella parte riguardante la disciplina commerciale degli Uffici di vendita per il carbone della Ruhr. In seguito a tale provvedimento le parti presentavano delle conclusioni supplementari nelle quali prendevano atto che il capo della domanda concernente l'annullamento dell'art. 11 della decisione 17-59 era divenuto privo di oggetto ed i ricorrenti hanno introdotto un ricorso contro la decisione 36-59 (cause riunite 36, 37 e 38-59).

Occorre inoltre ricordare che i tre Uffici di vendita avevano chiesto in via incidentale (causa 19-59 R) la sospensione dell'esecuzione fino alla pronunzia della Corte nelle cause 16, 17 e 18-59 degli artt. 11 della decisione 17-59, concernente l'applicazione dei criteri quantitativi, fissati dall'Alta Autorità, per l'ammissione dei grossisti al rifornimento diretto presso gli Uffici di vendita, e 14, 2° comma, 2a. frase della stessa decisione, riguardante l'invio di funzionari dell'Alta Autorità incaricati di indagare sul riassetto delle organizzazioni per la vendita del carbone della Ruhr.

Tale domanda di sospensione dell'esecuzione veniva respinta dalla Corte (ordinanza 12 maggio 1959).

Il 12 febbraio 1960 la Corte pronunziava la sentenza nelle cause riunite 16, 17 e 18-59, con la quale dava atto ai ricorrenti della loro desistenza dal capo 8° e dichiarava irricevibili i restanti capi delle domande.

La decisione 36-59 che costituisce l'oggetto della presente controversia, ha annullato, con effetto dal 1° luglio 1959 gli articoli da 5 a 11 della decisione 17-59, sostituendoli però con disposizioni di identico tenore. Come detto nella motivazione della nuova decisione, l'Alta Autorità — in ossequio alla sentenza della Corte (causa 18-57, Nold c/ Alta Autorità) con la quale sono stati annullati per insufficiente motivazione i criteri quantitativi della disciplina commerciale approvata con le decisioni 16, 17 e 18-57 — afferma essere dubbio, alla luce dei principi posti dalla Corte nella sentenza 20 marzo 1959, che i motivi invocati nella decisione 17-59 per autorizzare i criteri quantitativi della regolamentazione commer-

ciale fossero sufficienti sotto ogni aspetto. La decisione 36-59, la quale ripete letteralmente nel dispositivo gli articoli da 5 a 11 della decisione 17-59, è stata perciò munita di nuovi considerandi intesi a motivarla più esplicitamente, tenuto conto della giurisprudenza della Corte nella sentenza Nold (causa 18-57).

C — *MEZZI ED ARGOMENTI DELLE PARTI*

1. *Sulla ricevibilità*

La *convenuta* non contesta la ricevibilità dei ricorsi.

I *ricorrenti* affermano che la decisione impugnata è individuale e li riguarda direttamente e che essi possono perciò valersi dei mezzi contemplati nell'art. 33, 1° comma del Trattato.

2. *Nel merito*

a) per quanto riguarda il mezzo di violazione di forme sostanziali

I *ricorrenti* deducono che la motivazione della decisione non è adeguata ed è insufficiente in quanto non vi sarebbero esposti i fatti e le considerazioni sulle quali il provvedimento si fonda, il che renderebbe impossibile il controllo giurisdizionale alla luce dell'art. 65 del Trattato e sarebbe contrario agli artt. 5 e 15 dello stesso.

La *convenuta* sostiene che tale tesi è infondata; essa avrebbe infatti esposto nella motivazione della decisione impugnata le ragioni per le quali i criteri quantitativi da essa fissati sono atti a contribuire al miglioramento della distribuzione dei combustibili venduti da ciascun Ufficio ed avrebbe menzionato le principali circostanze materiali che non permettevano di prorogare la validità dei criteri quantitativi fino ad allora in vigore. Di conseguenza, la motivazione di cui trattasi sarebbe aderente alle disposizioni degli artt. 5 e 15 del Trattato ed alle pronunzie della Corte e consentirebbe il controllo giurisdizionale alla luce dell'art. 65.

b) per quanto riguarda il mezzo di violazione del Trattato e di palese misconoscimento delle disposizioni di esso

I *ricorrenti* elevano numerose censure di violazione, da parte dell'Alta Autorità, degli artt. 5 e 65 del Trattato.

1. Le lettere b) e c) dell'art. 65, 2, sarebbero state interpretate in modo erroneo e le leggi della logica sarebbero state violate. L'Alta Autorità, infatti, avrebbe ritenuto che i criteri quantitativi proposti dai ricorrenti avrebbero avuto un effetto più restrittivo di quanto non richieda il miglioramento della distribuzione per il fatto che detti criteri hanno portato ad escludere dal novero dei commercianti di prima mano un certo numero di grossisti di media importanza i quali, prima dell'instaurazione del mercato comune, erano stati riforniti direttamente dalle organizzazioni di vendita del bacino della Ruhr.

Di conseguenza l'Alta Autorità prenderebbe come criterio direttivo di una disciplina odierna la situazione esistente prima dell'instaurazione del mercato comune e contravverrebbe all'art. 65. L'Alta Autorità avrebbe palesemente misconosciuto l'art. 65, 2, b). Infatti il criterio basato sul « carattere restrittivo » avrebbe rilevanza soltanto qualora si tratti di accordi annessi, atti a restringere la concorrenza, i quali non abbiano lo scopo di migliorare in modo notevole la distribuzione. Perciò la differenziazione in base a criteri quantitativi sarebbe, in linea di principio, lecita purchè vengano osservati l'art. 65, 2, c), il quale vieta le pratiche monopolistiche, e l'art. 4 del Trattato, il quale vieta le discriminazioni. I commercianti già ammessi sarebbero in grado di soddisfare perfettamente le esigenze di vendita dei ricorrenti e sarebbe quindi impossibile aumentarne il numero.

2. A torto l'Alta Autorità porrebbe in evidenza che, in pratica, la maggior parte dei grossisti di prima mano ammessi presso uno degli Uffici di vendita devono inoltre soddisfare le condizioni poste per la loro ammissione presso gli altri due Uffici e che ciò è contrario al principio generale dell'autonomia dei tre Uffici di vendita. Tale erronea affermazione non avrebbe alcun fondamento

eccetto il fatto che i commercianti di carbone di prima mano si riforniscono soprattutto di carbone della Ruhr, situazione questa provocata unicamente da cause naturali, quali il gioco dei prezzi e la situazione dei trasporti, non già da una limitazione della concorrenza nel senso dell'art. 65 del Trattato. Nella specie, l'Alta Autorità ha tenuto conto dei fatti sui quali la Corte si è pronunziata nella causa 2-56, ma questi non avrebbero nulla in comune con l'attuale controversia.

3. L'Alta Autorità dichiara che, in forza della disciplina che essa ha approvato e tenendo conto del numero di grossisti ammessi al rifornimento diretto, nè le imprese minerarie, nè determinati grossisti avranno la possibilità di controllare o di limitare le vendite di una parte rilevante dei combustibili, ma tale affermazione non sarebbe completata nè suffragata, come dovuto, dalla constatazione che la disciplina precedente era tale da agevolare detto controllo e detta limitazione delle vendite di una parte rilevante di combustibili.

4. A torto e senza alcuna giustificazione l'Alta Autorità avrebbe soppresso il criterio n. 1 (smercio di 60.000 tonnellate di carbone della Comunità all'interno di questa). Infatti tutti i grossisti che raggiungano gli altri due limiti minimi (criteri n. 2 e 3) verrebbero ammessi senza ulteriori restrizioni al rifornimento anche per dei piccoli ordini, mentre le loro dimensioni sarebbero insufficienti ai fini del miglioramento della distribuzione ai sensi dell'art. 65, § 2, a) e b).

5. Il solo motivo addotto dall'Alta Autorità a fondamento della riduzione del criterio n. 2 da 30.000 a 20.000 tonnellate è la circostanza che, senza tale riduzione, resterebbero esclusi dei grossisti i quali, a causa delle dimensioni della loro azienda, avrebbero potuto essere considerati dei commercianti di prima mano; tale modo di argomentare sarebbe contrario all'art. 65, 2.

6. L'Alta Autorità avrebbe ridotto il criterio n. 3 da 9.000 a 6.000 tonnellate invocando, come unico motivo, di ritenere necessaria tale riduzione.

7. L'Alta Autorità avrebbe omesso di informarsi di circostanze che le avrebbero consentito di effettuare gli accertamenti di cui all'art. 65, § 2. Non sarebbe stato fornito alcun dato relativo alla disciplina precedente od al numero dei grossisti di prima mano ammessi in base alla regolamentazione ultimamente approvata, e ciò facendo l'Alta Autorità avrebbe palesemente misconosciuto le disposizioni del Trattato.

8. L'Alta Autorità avrebbe violato l'art. 5 del Trattato, a norma del quale essa può intervenire direttamente sul mercato soltanto qualora le circostanze lo esigano : la motivazione della decisione non darebbe atto di tale esigenza.

La *convenuta* contesta la fondatezza di tutte le censure sopraesposte. Essa ribatte con considerazioni di carattere generale e con argomenti diretti a confutare le singole tesi dei ricorrenti.

Essa sostiene, da un punto di vista generale, che a norma dell'art. 65 spetta ai ricorrenti, nella loro qualità di richiedenti di un'autorizzazione per un'intesa, di dimostrare con elementi adeguati che ricorrono i requisiti occorrenti, a norma del predetto articolo, per ottenere una deroga al principio generale che vieta le intese, principio stabilito nell'art. 65, 1 : l'Alta Autorità dovrebbe infatti semplicemente dichiarare o accertare che i requisiti suddetti sussistono nel caso concreto. A torto i ricorrenti farebbero carico all'Alta Autorità di non addurre fatti concreti, precisi e pertinenti, atti a provare che la sua decisione è fondata, dal momento che essi non hanno fornito dati di fatto tali da consentire all'Alta Autorità di constatare o accertare che i dati suddetti costituiscono la prova del fondamento della domanda di autorizzazione di intesa.

D'altronde, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, l'Alta Autorità avrebbe avuto il diritto ed il dovere di richiamarsi, nello stabilire le condizioni dell'autorizzazione, all'esperienza degli anni precedenti e di trarne le opportune conclusioni, a ciò non ostando il fatto che essa avesse anteriormente autorizzato detti accordi.

Infine, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, per risolvere la questione se i vecchi criteri quantitativi abbiano o no un

carattere più restrittivo di quanto non richieda lo scopo della disciplina commerciale era essenziale constatare se la riduzione dei criteri quantitativi garantisca — come nella specie — un nuovo miglioramento della distribuzione, posto che le restrizioni della concorrenza devono essere limitate al minimo indispensabile (art. 65, § 2, b).

Dopo avere in tal modo opposto agli argomenti dei ricorrenti delle considerazioni generali, la convenuta contesta che gli argomenti particolari, diretti a provare la violazione del Trattato, siano pertinenti.

I vecchi requisiti sarebbero stati abbandonati dall'Alta Autorità perchè portavano ad escludere un certo numero di grossisti di media importanza che in passato erano stati riforniti direttamente per lungo tempo ed inoltre perchè detti requisiti hanno pregiudicato l'autonomia dei tre Uffici di vendita. Così pure l'Alta Autorità avrebbe accertato che i vecchi requisiti avevano, a causa del loro livello, conseguenze restrittive non imposte dall'oggetto stesso della vendita in comune, vale a dire il miglioramento della distribuzione. Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, sarebbe naturale il prendere in considerazione, onde farsi un'opinione sul carattere più o meno restrittivo dei requisiti, i risultati del sistema adottato per un periodo piuttosto lungo prima dell'instaurazione del mercato comune, periodo durante il quale era applicato il limite di 6.000 tonnellate.

I ricorrenti si dolgono che l'Alta Autorità non abbia tenuto conto della circostanza che l'entrata in vigore dei nuovi limiti non aveva modificato in modo rilevante il numero dei grossisti ammessi al commercio di prima mano e che perciò la riduzione dei criteri quantitativi non aveva alcuno scopo: tale rilievo dei ricorrenti sarebbe per lo meno strano in quanto in contrasto con tutte le loro asserzioni le quali tendono anch'esse a ridurre il numero dei grossisti di prima mano.

Circa la questione se, in forza dell'art. 65, § 2, b) si potessero abrogare i criteri quantitativi prima d'ora vigenti, la convenuta assume che si tratta di valutare una situazione dipendente da fatti o circostanze economiche la quale è sottratta al sindacato

della Corte, a meno che venga fatto valere il palese misconoscimento del Trattato oppure lo sviamento di potere. L'assunto dei ricorrenti, essere il provvedimento impugnato inficiato da detti vizi, in quanto in esso non si sarebbe tenuto conto di circostanze e fatti rilevanti, non sarebbe sostenuto da alcuna prova.

Infine i ricorrenti deducono che l'Alta Autorità, rifiutando di autorizzare i loro accordi, ha violato l'art. 5 del Trattato in quanto avrebbe effettuato un intervento diretto sul mercato non giustificato dalle circostanze : tale censura andrebbe respinta in quanto gli Uffici di vendita, non già l'Alta Autorità, interverrebbero direttamente sul mercato ed inoltre detto art. 5, 2° comma, attribuirebbe espressamente all'Alta Autorità il compito di garantire l'instaurazione, il mantenimento ed il rispetto di condizioni di concorrenza normali. Per questa ragione essa avrebbe rifiutato l'autorizzazione richiestale, dal momento che questa sarebbe stata in contrasto con l'art. 65, § 2 del Trattato.

La convenuta sostiene che a torto i ricorrenti criticano la giurisprudenza della Corte nella causa 2-56 : è esatto invece che « l'Alta Autorità non è... tenuta ad apportare alla convenzione sottopostale delle modifiche che ne rendano possibile l'approvazione » (*Racc.* Vol. III, pag. 43).

L'Alta Autorità avrebbe quindi potuto rifiutare puramente e semplicemente l'autorizzazione richiesta, dato che i ricorrenti non avevano dimostrato che i loro accordi soddisfacevano le condizioni poste dall'art. 65, § 2, del Trattato. Poichè l'Alta Autorità hacionondimeno concesso l'autorizzazione, pur modificando la disciplina commerciale in modo da toglierle il carattere restrittivo, spetterebbe ai ricorrenti il provare che i vecchi criteri non avevano le conseguenze restrittive vietate dall'art. 65, § 2, del Trattato. Inoltre, la sola differenza esistente tra la causa 2-56 e la presente controversia sarebbe che nella causa 2-56 un determinato criterio (25 000 tonnellate di carbone della Ruhr) subordinava espressamente l'ammissione presso uno degli Uffici di vendita all'acquisto preventivo di carbone della Ruhr, mentre nella presente controversia tale condizione deriverebbe dall'ordine in cui sono disposti i vecchi criteri quantitativi. Di conseguenza la giurisprudenza nella causa

2-56 sarebbe applicabile nell'attuale controversia ed i vecchi criteri andrebbero del pari dichiarati illeciti perchè essi falsano o restringono la concorrenza fra i tre Uffici di vendita.

L'Alta Autorità sostiene che il fatto di essersi valsa, nel fissare i criteri autorizzati, dell'esperienza degli anni precedenti l'instaurazione del mercato comune del carbone e dell'acciaio non significa necessariamente che essa abbia contravvenuto all'art. 65, § 2, b) e c), dato che da un lato essa avrebbe tratto da detta esperienza solo uno dei molti elementi di cui essa ha ritenuto opportuno tener conto, e d'altro lato non si vedrebbe quale testo vieti all'Alta Autorità una siffatta indagine avente lo scopo di illuminarla sulla questione se i criteri fissati nella decisione impugnata, come pure quelli proposti dai ricorrenti, soddisfino la condizione di non essere più restrittivi di quanto non richieda il miglioramento della distribuzione. Secondo l'Alta Autorità, i ricorrenti commettono un errore affermando che il criterio del « carattere restrittivo » è rilevante solo per le convenzioni annesse ad una intesa le quali non si propongono un considerevole miglioramento della distribuzione. Tale assunto sarebbe infatti basato sul testo tedesco dell'art. 65, § 2, b), il quale renderebbe male il concetto espresso dal testo francese della detta lettera b) : quest'ultimo indicherebbe chiaramente trattarsi « de l'effet restrictif de l'accord en cause ». A proposito del miglioramento della distribuzione di cui alla lettera a) occorrerebbe tener conto non soltanto del divieto di pratiche monopolistiche (lett. b) e di discriminazioni (art. 4), ma anche della lettera c), a norma della quale l'accordo di cui trattasi non deve avere carattere più restrittivo di quanto necessario per il miglioramento della distribuzione.

c) per quanto riguarda il mezzo di sviamento di potere

In via subordinata i *ricorrenti* sostengono che l'Alta Autorità, essendosi rifiutata di approvare i criteri quantitativi vigenti fino all'emanazione della decisione impugnata, sarebbe incorsa in uno sviamento di potere. L'Alta Autorità si sarebbe valsa dei poteri di autorizzazione ad essa attribuiti per tentare di imporre una nuova disciplina commerciale del tutto diversa dalla prece-

dente. Si sarebbe perciò valsa dei suoi poteri per uno scopo illegittimo. Detto rifiuto di benestare avrebbe uno scopo illegittimo, cioè quello di instaurare una politica di aiuto alle classi medie, il che sarebbe contrario all'art. 65, dato che questo non potrebbe costituire il fondamento di una politica economica o sociale.

La *convenuta* contesta tali assunti, sostenendo che nel ridurre i criteri quantitativi essa ha perseguito un solo scopo, cioè l'applicazione dell'art. 65 del Trattato. Essa non sarebbe tenuta e non si proporrebbe affatto di instaurare una politica di aiuto alle classi medie. Non potrebbe permettere che delle intese potenti limitino, più del giusto, l'accesso diretto dei commercianti ai loro prodotti in modo tale che un certo numero di essi, di medie dimensioni, resti escluso dal rifornimento diretto.

II — Per quanto concerne la causa 40-59

A — *LE CONCLUSIONI DELLE PARTI*

La *ricorrente* ha chiesto alla Corte :

« 1. di annullare l'art. 6, nn. 1 e 2, della decisione 36-59 dell'Alta Autorità in data 17 giugno 1959 (*G.U. delle Comunità Europee* dell'8 luglio 1959, pag. 736 e segg.);

2. subordinatamente, di annullare o dichiarare inapplicabili le disposizioni dell'art. 6, nn. 1 e 2, della decisione 36-59 del 17 giugno 1959 (*G.U. delle Comunità Europee* dell'8 luglio 1959, pag. 736 e segg.) nei limiti in cui tali disposizioni comportino l'eliminazione dal commercio all'ingrosso di prima mano dei negozianti che, prima dell'emanazione di detta decisione, erano considerati dei grossisti di prima mano;

3. di porre le spese a carico della convenuta. »

La *convenuta* ha chiesto alla Corte :

« di respingere, perchè infondato, il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di causa. »

B — *GLI ANTEFATTI*

I fatti che hanno dato origine alla presente causa si possono così riassumere :

Con decisioni 5-56, 6-56, 7-56 ed 8-56, l'Alta Autorità aveva autorizzato le imprese minerarie del Bacino della Ruhr a vendere in comune i loro prodotti per il tramite di tre Uffici di vendita e di taluni organismi comuni.

Con decisioni 16-57, 17-57 e 18-57, essa aveva disposto la riduzione dei requisiti quantitativi inizialmente autorizzati per l'ammissione dei grossisti agli acquisti diretti di carbone presso i suddetti uffici.

La validità di tutte le predette decisioni spirava il 31 marzo 1959. L'Alta Autorità mediante decisione 17-59 del 18 febbraio 1959, prorogava la validità della regolamentazione autorizzata con le decisioni suddette, riducendo peraltro ulteriormente i requisiti quantitativi previsti per l'ammissione all'acquisto diretto presso i tre Uffici di vendita.

Con l'art. 6 della decisione 17-59 l'Alta Autorità ha imposto alle imprese minerarie del bacino della Ruhr raggruppate in seno agli Uffici di vendita, la soppressione del primo requisito sino allora richiesto (smercio di 60.000 tonnellate di carbone della Comunità nell'interno della Comunità) nonchè la riduzione degli altri due requisiti quantitativi rispettivamente di 30.000 e 9.000 tonnellate. Secondo le nuove norme, per essere ammesso come grossista di prima mano presso uno dei tre Uffici di vendita della Ruhr, il negoziante deve aver smerciato nel corso dell'anno carboniero precedente e nella sua zona di vendita, almeno 20.000 tonnellate di carbone proveniente dai bacini della Comunità, di cui non meno di 6 000 provenienti dall'Ufficio di vendita presso il quale egli aspira ad essere ammesso come grossista di prima mano.

Dopo la pronunzia della sentenza della Corte di data 20 marzo 1959, nella causa 18-57 svoltasi fra le stesse parti, che annullava l'art. 2 nn. 1, 2 e 3 delle decisioni 16-57, 17-57 e 18-57, l'Alta Autorità emanava la decisione 36-59 con la quale revocava gli articoli da 5 ad 11 della decisione 17-59 e li sostituiva con identiche disposizioni, modificando tuttavia la motivazione relativa ai predetti articoli.

C — *MEZZI ED ARGOMENTI DELLE PARTI*

1. *Sulla ricevibilità*

Nel controricorso la *convenuta* non eleva alcuna eccezione in ordine alla ricevibilità del ricorso.

Nella controreplica invece, essa rileva che nella replica (§ 2), la ricorrente avrebbe totalmente invertito l'ordine delle conclusioni. Pur dichiarando di nulla avere da obiettare a tale modifica, essa osserva che la domanda originariamente proposta in via subordinata ed intesa ad ottenere una deroga al requisito quantitativo di 20.000 e 6.000 tonnellate a favore della ricorrente, in ragione della sua qualifica di vecchio grossista di prima mano, sarebbe in tal modo sostanzialmente modificata nel suo oggetto. Per tale ragione contesta l'ammissibilità di tale domanda, assumendo che essa sarebbe certamente irricevibile, nei limiti in cui mira a far dichiarare che le disposizioni impugnate non sono applicabili a taluni negozianti, perchè, a norma dell'art. 33, la Corte può soltanto annullare le decisioni impugnate. Inoltre, sempre secondo la convenuta, l'altra alternativa della domanda originariamente proposta come subordinata (annullamento dell'art. 6 punti 1 e 2 nei limiti in cui tali disposizioni escludono taluni negozianti dal rifornimento diretto) avrebbe potuto formare oggetto di un'azione per carenza ai sensi dell'art. 35, ma non di un ricorso d'annullamento.

2. *Nel merito*

a) Per quanto concerne la domanda principale :

aa) Violazione di forme sostanziali

1. La *ricorrente* assume che la motivazione della decisione impugnata non consente, nè alla Corte nè agli interessati, di controllare se la regolamentazione :

a) contribuisca ad un notevole miglioramento della distribuzione;

b) non preveda delle restrizioni più rigorose di quanto il suo scopo richieda;

c) non offra ai produttori ed ai negozianti la possibilità di controllare o limitare la vendita di una importante quota dei combustibili;

d) non contravvenga al divieto di discriminazioni.

La ricorrente assume che per fornire la prova che la regolamentazione autorizzata soddisfa alle esigenze enunciate ai punti *a*) e *b*), l'Alta Autorità avrebbe dovuto basare la sua motivazione su dati numerici. Infatti — posto che un miglioramento della distribuzione può manifestarsi soltanto o con un aumento delle vendite o con una diminuzione delle spese di vendita oppure con le due cose nel contempo, rispetto alla situazione precedente all'adozione della regolamentazione impugnata — l'Alta Autorità, invece di limitarsi a delle considerazioni di carattere generale, avrebbe dovuto, nella motivazione di detta decisione, fornirne la prova mediante cifre.

Del pari, per dimostrare che la regolamentazione autorizzata non prevede restrizioni più rigorose di quanto il suo scopo richiede, l'Alta Autorità avrebbe dovuto giustificare la sua azione mediante dati numerici, i quali soli possono permettere di calcolare con esattezza quali saranno gli effetti della nuova regolamentazione; ed inoltre spiegare perchè i criteri quantitativi scelti dall'Alta Autorità (20.000 e 6.000 tonnellate) devono considerarsi giusti e perchè non si potevano fissare limiti quantitativi più bassi.

La ricorrente nega inoltre che un'ampia gamma delle varie pezzature possa ottenersi soltanto da negozianti che smercino almeno 20.000 tonnellate, come si afferma nella motivazione della decisione impugnata. Essa sottolinea infine che il solo dato numerico che figura nei considerandi è quello relativo al limite di 6 000 tonnellate, ma contesta che tale limite fosse necessario in tutte le zone di vendita, in quanto la situazione di fatto ed i criteri

quantitativi applicati nelle varie zone erano sempre stati disuguali.

La *convenuta* oppone che nelle sue decisioni essa non può enunciare dettagliate previsioni sugli effetti di una regolamentazione, in quanto ciò rischierebbe di appesantire eccessivamente la sua attività e sarebbe del resto impossibile nella maggior parte dei casi, come in quello di cui trattasi. Che inoltre la necessità di dare alla sua decisione una motivazione di carattere generale, dati gli interessi totalmente divergenti dei vari interessati, obbligava l'Alta Autorità a limitarsi ad esporre dei motivi di ordine generale. Nella specie, essa doveva spiegare agli Uffici di vendita perchè riteneva necessaria la riduzione dei requisiti quantitativi. Comunque, secondo la convenuta, la motivazione della decisione impugnata sarebbe sufficiente per permettere il controllo giurisdizionale, in quanto la discussione sugli effetti quantitativi può sempre aver luogo nel giudizio avanti la Corte.

La convenuta afferma inoltre di aver già indicato nella motivazione perchè il mantenimento dei criteri quantitativi stabiliti dalla decisione 36-59 era atto a contribuire ad un notevole miglioramento della distribuzione (parte II, 6° considerando). Essa sostiene di aver anche spiegato perchè tali criteri non hanno carattere troppo restrittivo. Ha infatti precisato i motivi che hanno determinato la scelta dei criteri adottati e cioè : la necessità che lo smercio di carbone d'un negoziante di prima mano raggiunga in totale un determinato quantitativo; la delimitazione del commercio all'ingrosso di prima mano rispetto al commercio delle categorie inferiori; la constatazione che prima dell'instaurazione del Mercato comune il limite di 6.000 tonnellate era applicato in importanti zone del territorio tedesco (parte II, 10°, 11° e 12° considerando).

2. La *ricorrente* risponde che la motivazione della decisione impugnata enuncia le considerazioni e le conclusioni dell'Alta Autorità, ma non i fatti sui quali esse poggerebbero. Omettendo d'indicare mediante cifre gli effetti della vecchia regolamentazione e quelli probabili della nuova, la decisione non consente nemmeno alla

ricorrente di enunciare in modo idoneo i motivi degli altri mezzi di ricorso che potrebbe avere interesse di invocare.

Partendo da tali premesse, la ricorrente assume che :

a) l'Alta Autorità ha riconosciuto che le decisioni anteriori si fondavano su una erronea valutazione dei fatti. Non sarebbero mutati i fatti bensì la loro valutazione. Infatti, l'Alta Autorità ha riconosciuto, retroattivamente, che i vecchi requisiti erano incompatibili col Trattato;

b) senza dati numerici non sarebbe possibile controllare se anche la nuova valutazione sia illegittima; i dati numerici avrebbero permesso il controllo da parte di qualsiasi interessato; non si deve confondere una esposizione di motivi generali con la pubblicazione di considerazioni generiche. Non basterebbe affermare che i vecchi requisiti avevano effetti troppo restrittivi, ma si doveva precisare la natura e la portata delle nuove restrizioni;

c) si doveva inoltre provare che le restrizioni autorizzate determinavano un effettivo e notevole miglioramento della distribuzione perchè, in caso diverso, esse sarebbero state incompatibili col Trattato. Orbene non è nemmeno possibile controllare ciò che l'Alta Autorità intende come miglioramento della distribuzione; se con ciò s'intende un aumento del giro d'affari si doveva dimostrare perchè questo doveva risultare da una riduzione e non da un aumento dei grossisti di prima mano (come la ricorrente ritiene); se per miglioramento s'intende un ribasso di prezzi per il consumatore, si doveva dimostrare come tale risultato poteva conseguirsi mediante una limitazione del numero dei grossisti. La ricorrente assume che il risultato è invece stato quello di accrescere gli utili degli Uffici di vendita (obiettivo che essa non ritiene tutelato dal Trattato), perchè in realtà l'80 % del tonnellaggio viene acquistato da negozianti di prima mano che sono collegati alle miniere.

Secondo la ricorrente gli Uffici di vendita non perseguono lo scopo di effettuare una netta separazione fra grossisti di prima

mano e grossisti di seconda mano; il loro scopo reale sarebbe quello di far sparire ogni delimitazione fra i produttori ed i grossisti di prima mano, eliminando praticamente i grossisti non collegati con le imprese minerarie.

A tali argomenti la *convenuta* ribatte che nell'epoca in cui ha concesso l'autorizzazione di cui trattasi, ossia prima del termine dell'anno carboniero 1958-1959, essa non disponeva ancora dei dati numerici relativi al giro d'affari dei grossisti di prima mano per tale periodo e che, conseguentemente, non avrebbe potuto in alcun caso farvi riferimento nelle sue decisioni. Essa nega comunque la necessità di fornire delle cifre e sostiene che la ricorrente confonde le cifre con i fatti.

La convenuta aggiunge che non è possibile prevedere con sufficiente esattezza gli effetti della nuova regolamentazione, soprattutto perchè non tutti i negozianti che soddisfino i requisiti richiesti per l'ammissione al commercio di prima mano sono disposti ad abbandonare il commercio di seconda mano. Per quanto riguarda i negozianti di seconda mano, a causa del loro elevato numero (circa 500 nella Repubblica federale) non è possibile seguire le loro vendite. Nemmeno gli Uffici di vendita hanno informazioni al riguardo, perchè stanno in rapporto con i soli negozianti di prima mano.

Infine la convenuta insiste nella sua affermazione che nella motivazione della decisione impugnata è sufficientemente spiegato perchè la nuova regolamentazione contribuisce ad un miglioramento della distribuzione. Essa tuttavia non refuta direttamente gli argomenti che a tal proposito la ricorrente ha dedotto nella replica.

bb) Violazione del Trattato e sviamento di potere

La ricorrente basa tutte le sue censure sulla violazione dell'art. 65, n. 2 b), del Trattato :

a) assume che la regolamentazione autorizzata con la decisione 36-59 ha, nella sua zona di vendita, l'effetto di escludere lei sola dal commercio di prima mano. Sotto forma di una regola-

mentazione generale si sarebbe così giunti ad una decisione il cui contenuto riguarda la sola ricorrente. Essa fa carico all'Alta Autorità di esser venuta meno al suo dovere di valutare i fatti poichè, in tali condizioni, la regolamentazione impugnata non potrebbe portare alcun notevole miglioramento alla distribuzione del carbone. Pertanto, con l'eliminare la ricorrente, detta regolamentazione comporterebbe parallelamente una restrizione più rigorosa di quanto il suo scopo esige.

Il miglioramento della distribuzione costituisce un presupposto necessario all'autorizzazione; l'onere della prova incombe quindi all'Alta Autorità;

b) afferma che, se anche fosse legittimo per un Ufficio di vendita pretendere che un negoziante smerci una quantità minima della sua produzione, nulla giustifica l'esigenza che egli abbia oltre ciò smerciato elevati quantitativi di altra provenienza. Del resto l'organizzazione commerciale necessaria per la vendita di 4.000 o 5.000 tonnellate di carbone basta a qualificare il negoziante come grossista.

Dopo aver messo in luce le difficoltà che si incontrano per la vendita della lignite, la ricorrente contesta che la qualifica di grossista di prima mano possa essere subordinata alla circostanza che egli nel contempo venda anche della lignite;

c) afferma che i requisiti quantitativi vigenti nella zona di vendita dell'O.K.U. prima dell'instaurazione del mercato comune potevano molto più facilmente venir raggiunti, perchè in quella epoca non vi era il rifornimento diretto dei grandi utilizzatori ed essi dovevano per forza rivolgersi ai negozianti di prima mano;

d) afferma che la crisi del carbone, la quale ha determinato una diminuzione delle vendite, avrebbe giustificato una ulteriore riduzione dei criteri quantitativi, indipendentemente dalle critiche fatte ai vecchi requisiti. Di conseguenza, anche il criterio storico delle 6 000 tonnellate, giustificato prima dell'instaurazione del mercato comune, non si giustifica più ora. La sparizione di un certo numero di negozianti può del resto

aggravare la crisi sviando taluni loro vecchi clienti dagli acquisti di carbone per sostituirlo con il gasolio;

e) assume che la disciplina commerciale autorizzata comporta, non soltanto restrizioni più gravi di quanto lo esiga il suo scopo (almeno per quanto riguarda il limite delle 20.000 tonnellate), ma anche una discriminazione nei confronti della ricorrente, che si trova eliminata senza alcuna giustificazione;

f) ravvisa una contraddizione fra la giustificazione del requisito delle 20.000 tonnellate che viene data nella decisione impugnata (pag. 738) e secondo la quale tale limite serve a garantire che i grossisti di prima mano abbiano a loro disposizione una larga scelta di qualità e di pezzature, e l'affermazione contenuta nel § 25 del controricorso, secondo la quale il grossista potrebbe limitarsi a vendere carbone proveniente esclusivamente dall'Ufficio di vendita presso il quale intende essere ammesso, benchè ciascun Ufficio di vendita disponga soltanto di taluni prodotti;

g) ravvisa nella motivazione della decisione 36-59 in ordine al limite delle 20.000 tonnellate una ulteriore contraddizione, in quanto per quel che concerne il criterio delle 6.000 tonnellate l'Alta Autorità si richiama specialmente al motivo storico, cioè, in altri termini, al fatto che tale criterio sarebbe stato in uso nella Ruhr prima dell'instaurazione del mercato comune. Ma proprio tale motivo storico si oppone al nuovo limite di 20.000 tonnellate il quale, in quell'epoca, non esisteva;

h) afferma che l'Alta Autorità non ignora che a causa delle grandi distanze fra il bacino della Ruhr e gli altri bacini, il solo carbone che si vende in Germania è quello della Ruhr. Da ciò risulterebbe che il criterio di 20.000 tonnellate significa in pratica che i grossisti tedeschi di prima mano devono garantire la vendita di 20.000 tonnellate di carbone della Rhur. Di conseguenza, il requisito delle 20.000 tonnellate richiesto per l'ammissione presso ogni Ufficio di vendita servirebbe, in effetti, ad obbligare ad acquistare presso altri Uffici della Ruhr. Con ciò sembra per lo meno dubbio che fra i tre Uffici vi sia un'effettiva concorrenza.

Per confutare gli argomenti della ricorrente, dopo aver molto insistito sulla di lei posizione e sulle ragioni per le quali essa è esclusa dal commercio di prima mano, la *convenuta* si basa essenzialmente su considerazioni relative alla particolare situazione della ricorrente.

Essa rileva in ispecie che :

a) la ricorrente non tiene conto delle diverse finalità del duplice limite. Quello di 20.000 tonnellate serve a stabilire la capacità di vendita di un grossista. L'altro limite (6 000 tonnellate) non sarebbe idoneo a ciò in ragione del suo livello troppo basso. Non sarebbe del resto esatto che sia necessario avere smerciato le varie qualità di carbone, lignite e coke;

b) è vero che nella zona di vendita della ricorrente un limite di 24.000 tonnellate vigeva prima dell'instaurazione del mercato comune, mentre un limite di 6.000 tonnellate era applicato nel rimanente territorio germanico. È incomprensibile che la ricorrente critichi il limite di 6 000 tonnellate, solo perchè il suo giro d'affari è ora diminuito;

c) la riduzione del volume di affari della ricorrente non deriva dalla regolamentazione autorizzata dall'Alta Autorità, perchè, secondo tale regolamentazione, tutti gli utilizzatori che consumano meno di 30.000 tonnellate l'anno devono rivolgersi ai negozianti. Del resto nella Germania del Sud anche prima dell'adozione della regolamentazione autorizzata dall'Alta Autorità, gli utilizzatori che consumavano più di 30.000 tonnellate erano ammessi al rifornimento diretto;

d) la crisi del carbone e la concorrenza del gasolio non bastano a giustificare la riduzione del volume d'affari della ricorrente. La generale riduzione del consumo di carbone non è del resto paragonabile con il regresso degli affari della ricorrente. La nuova regolamentazione aveva proprio l'obiettivo di favorire l'accesso diretto dei negozianti indipendenti; infatti, a seguito della nuova regolamentazione, 39 nuovi negozianti sono stati ammessi. Questo numero sarebbe ancor più elevato se tutti i negozianti di seconda mano che rispondono ai nuovi requisiti

quantitativi avessero chiesto di essere ammessi al commercio di prima mano. Un po' più della metà dei 340 grossisti precedentemente ammessi erano collegati con le imprese carbonifere. Dopo la nuova regolamentazione (32 dei nuovi grossisti sono indipendenti) più della metà dei negozianti è indipendente. Per quanto riguarda il giro d'affari, vi è ancora una preminenza dei grossisti collegati con le imprese carbonifere i quali smerciano i due terzi del carbone della Ruhr. Ciò basta a confutare l'affermazione della ricorrente che soli i negozianti collegati con le imprese carbonifere potrebbero adempiere alle condizioni richieste;

e) è vero che, prima dell'instaurazione del mercato comune, in una importante parte della Repubblica federale gli Uffici di vendita applicavano il solo criterio di 6.000 tonnellate. Tuttavia non va dimenticato che nella Germania del Sud il requisito era di 24.000 tonnellate. La considerazione richiamata per giustificare il requisito delle 20.000 tonnellate è quella della distinzione delle funzioni fra le varie categorie commerciali; vi è un numero importante di grossisti di seconda mano che raggiungono e sorpassano il quantitativo di 20.000 tonnellate. Ciò è dimostrato dalle 39 nuove ammissioni;

f) se ogni Ufficio vende soltanto carbone fossile, questo offre una larga gamma di categorie e pezzature;

g) la tesi della ricorrente secondo cui il limite di 20.000 tonnellate obbligherebbe in pratica i negozianti ad acquistare tale quantitativo presso altri Uffici di vendita della Ruhr sarebbe infondata. Tale argomento poteva valere per il quantitativo di 60.000 tonnellate — infatti l'Alta Autorità vi si è richiamata (decisione 36-59, II, 9° considerando) — ma non per il limite di 20.000 tonnellate; perchè se è vero che in Germania si vende soprattutto carbone della Ruhr, le vendite di lignite di coke e di carbon-fossile proveniente da altri bacini possono avere, nel limite di 20.000 tonnellate, una notevole influenza. Pertanto il criterio delle 6.000 tonnellate si giustifica perchè il negoziante, per l'ammissione ad un Ufficio di vendita, non è obbligato a soddisfare i requisiti previsti per l'ammissione

a tutti e tre gli Uffici. La circostanza che dei 39 nuovi grossisti di prima mano, 25 siano ammessi presso un solo Ufficio costituirebbe la prova di tale assunto.

b) Per quanto riguarda la domanda subordinata

A sostegno della sua *domanda subordinata,* la *ricorrente* assume che si deve distinguere se si tratti di un nuovo negoziante oppure di un'impresa che da lungo tempo aveva acquisito la qualifica di grossista di prima mano. Il continuare a rifornire i grossisti di prima mano non potrebbe essere nè pregiudizievole nè discriminatorio per alcuno. Infatti, i grossisti attualmente ammessi e che continuano la loro attività non subirebbero alcun danno perchè rimarrebbero ammessi e fra essi e qualsiasi nuovo aspirante alla qualifica di grossista di prima mano vi sarebbe disparità di condizioni in ragione della posizione acquisita che è propria agli uni e non all'altro.

A sostegno del suo diritto di continuare a rifornirsi direttamente presso l'Ufficio di vendita, quale vecchio grossista di prima mano, la ricorrente si richiama alla giurisprudenza germanica ed in ispecie ad una sentenza del Bundessozialgericht nella quale è affermato che l'art. 14 della Costituzione della Repubblica federale che garantisce la proprietà privata si estende anche ai diritti protetti secondo il § 823, 1° comma, del Codice civile germanico, in ispecie alla « impresa commerciale installata ed in attività ». Trattandosi di un diritto fondamentale, la ricorrente sostiene essere necessario interpretare le norme del Trattato C.E.C.A. in modo che non ne sorga conflitto con questo principio del diritto interno.

La *convenuta* obietta che stabilire una norma eccezionale a favore della ricorrente contrasterebbe col disposto dell'art. 4 b) del Trattato, in quanto condurrebbe inevitabilmente ad una discriminazione nei confronti dei grossisti di seconda mano che raggiungono un giro d'affari pari o addirittura superiore a quello della ricorrente stessa, ma che sarebbero ammessi solo ove soddisfino i requisiti quantitativi generali. L'Alta Autorità afferma di non

poter legittimamente imporre alle miniere di vendere a negozianti che smercino quantitativi molto ridotti in quanto questa eccezione non contribuirebbe ad un miglioramento della distribuzione. Sarebbe infine contrario ai principi della concorrenza voler garantire ai negozianti, a prescindere da qualsiasi riduzione del loro giro di affari, che saranno mantenuti nella categoria dei grossisti di prima mano. Essa si richiama anche agli argomenti sviluppati a tal proposito nella causa 18-57 (controreplica, pag. 8 e segg.).

Per quanto riguarda il richiamo al diritto tedesco, la convenuta nega che in base all'ordinamento giuridico germanico la ricorrente abbia un diritto soggettivo al rifornimento diretto presso gli Uffici della Ruhr. Il diritto germanico infatti non prevede in materia alcun obbligo di vendere e quindi la ricorrente non può avere alcun diritto ad acquistare direttamente presso gli Uffici. D'altronde l'esclusione della ricorrente dal commercio di prima mano, non può essere in alcun modo assimilata ad una espropriazione. L'Alta Autorità afferma che si potrebbe tutt'al più riferirsi al § 26 della legge che reprime le restrizioni della concorrenza. Secondo la convenuta tale disposizione sancirebbe lo stesso principio che è affermato nell'art. 65, § 2, del Trattato e lascerebbe quindi alle organizzazioni di vendita la possibilità di subordinare l'accesso diretto dei grossisti a criteri quantitativi oggettivi.

D — *ATTI ISTRUTTORI*

Con lettera del 18 febbraio 1960 la Corte ha invitato la convenuta a rispondere a sei quesiti.

Con ordinanza 24 marzo 1960 la Corte, su istanza della convenuta e tenuto conto del segreto professionale ad essa imposto dall'art. 47 del Trattato, l'autorizzava ad omettere nella sua risposta al secondo quesito, i nomi, la ragione sociale e la sede dei vari grossisti di carbone.

Le risposte ai sei quesiti sono state regolarmente depositate.

IL PROCEDIMENTO

Entrambi i procedimenti si sono svolti ritualmente e con osservanza dei termini.

IN DIRITTO

I — Osservazioni preliminari

Gli Uffici di vendita della Ruhr da una parte e la società Nold dall'altra impugnano la stessa decisione dell'Alta Autorità per quanto in base ad interessi differenti e per scopi opposti. I mezzi invocati dai suddetti ricorrenti, benchè formulati per finalità divergenti, sono formalmente analoghi. Ad evitare che due distinte sentenze possano prestarsi a discordi interpretazioni, la Corte ha ritenuto opportuno riunire le cause di cui trattasi e definirle con un'unica pronuncia.

II — Sulla ricevibilità

I ricorsi degli Uffici di vendita della Ruhr sono stati proposti nelle forme prescritte; la loro ricevibilità non è stata contestata, nè dà luogo a rilievi di ufficio; essi sono pertanto ricevibili.

Il ricorso proposto dall'impresa Nold è regolare in quanto alla forma ed è stato depositato nel termine prescritto.

La predetta ricorrente ha presentato due ordini di conclusioni : le prime in via principale, le altre in via subordinata.

Prima di esaminare quelle principali va rilevato che l'impresa Nold ha dedotto che il suo interesse ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata cesserebbe o diverrebbe privo di oggetto qualora venisse accolta la sua domanda subordinata, intesa ad ottenere una deroga alla disciplina di cui trattasi a favore di vecchi grossisti di prima mano.

A sostegno di tale pretesa, la ricorrente si richiama alla giurisprudenza germanica relativa all'interpretazione dell'art. 14 della legge fondamentale della Repubblica federale, disposizione che tutela la proprietà privata.

La Corte cui è demandato di sindacare la legittimità delle decisioni emanate dall'Alta Autorità, e quindi quelle nella specie adottate ai sensi dell'art. 65 del Trattato, non è chiamata a garantire l'osservanza delle norme di diritto interno, sia pure costituzionale, vigenti nell'uno o nell'altro degli Stati membri; nel sindacare la legittimità di una decisione dell'Alta Autorità essa non può pertanto interpretare nè applicare l'art. 14 della legge fondamentale germanica. D'altronde il diritto comunitario, quale risulta dal Trattato C.E.C.A., non contiene alcun principio generale, esplicito od implicito, che garantisca il mantenimento delle situazioni acquisite.

Pertanto, la domanda subordinata dell'impresa Nold non è proponibile mentre la ricevibilità della domanda principale non è contestata dalla convenuta, nè dà luogo a rilievi d'ufficio.

III — Nel merito

A — *SUL MEZZO DI VIOLAZIONE DI FORME SOSTANZIALI*

Tanto gli Uffici di vendita quanto la impresa Nold, ciascuno per quanto riguarda gli elementi della decisione impugnata da cui si ritengono lesi, sollevano il mezzo di violazione di forme sostanziali assumendo che mancherebbe la motivazione o che questa sarebbe insufficiente.

Il Trattato dopo aver vietato in via generale (art. 65, § 1) gli accordi di cartello, conferisce all'Alta Autorità (art. 65, § 2) il potere di autorizzare degli accordi di specializzazione, di acquisto o di vendita in comune, subordinando l'esercizio di tale potere all'accertamento da parte dell'Alta Autorità che concorrano le condizioni enumerate nelle lettere a), b) e c) del § 2.

Tale accertamento presuppone, per la sua stessa natura, una valutazione della situazione risultante dai fatti o dalle circostanze economiche e perciò sfugge in parte al sindacato giurisdizionale; l'obbligo di motivare specificamente i provvedimenti d'autorizzazione s'impone e va rigorosamente osservato in ragione della limitazione del controllo giurisdizionale e perchè l'autorizzazione richiesta è subordinata alla constatazione da parte dell'Alta Autorità dell'esistenza e del concorso delle condizioni enunciate al § 2 dell'art. 65. Tale motivazione deve consentire agli interessati, ed eventualmente al giudice, di controllare gli elementi sui quali l'Alta Autorità si è basata per riconoscere che concorrono le condizioni richieste per ottenere l'autorizzazione e ciò al fine di poterne esaminare la fondatezza tanto in fatto che in diritto.

1. *Per quanto riguarda il rifiuto di autorizzare il requisito di 60.000 tonnellate*

I motivi che hanno indotto l'Alta Autorità a negare l'autorizzazione a detto requisito sono esposti in maniera generale nel terzo, quarto, settimo ed ottavo considerando e, in maniera concreta, nel nono considerando della seconda parte della motivazione.

La Corte ritiene che detta motivazione è chiara e sufficiente.

È evidente infatti che il combinato effetto dei requisiti di 60.000 tonnellate che figurano in ciascuna delle tre convenzioni di cui trattasi condurrebbe in pratica, ed in larghissima misura al « reciproco conteggio degli acquisti presso gli altri uffici » (sentenza Geitling, 2-56, *Raccolta*, vol. III, pag. 43); esso tenderebbe quindi ad impedire, restringere, o falsare il gioco normale della concorrenza fra gli uffici, ciò che conferirebbe ai predetti requisiti un carattere più restrittivo di quanto esiga o consenta l'obiettivo di un sistema fondato sull'indipendenza reciproca dei tre Uffici di vendita.

Gli Uffici fan carico all'Alta Autorità d'aver omesso di precisare per quali motivi essa nemmeno si è proposta di ridurre tale requisito quantitativo.

È vero che la decisione non contiene un'esplicita motivazione in proposito; dal suo contesto emerge tuttavia che nella concezione dell'Alta Autorità, gli altri due requisiti bastano per garantire un sensibile miglioramento della distribuzione per cui l'equilibrio fra gli effetti utili e quelli dannosi delle convenzioni si stabilirebbe, nel modo migliore, sopprimendo il requisito delle 60.000 tonnellate e mantenendo, in linea di massima, gli altri due requisiti.

Per le ragioni sovraesposte la censura è infondata.

2. *Per quanto riguarda il mantenimento in linea di principio e la modifica quantitativa dei requisiti delle 30.000 (20.000) e 9.000 (6.000) tonnellate*

Data la correlazione esistente fra i due requisiti suddetti, la Corte ritiene che occorra esaminare nel loro insieme le varie censure che ad essi si riferiscono.

A. Le considerazioni che la motivazione (seconda parte) contiene a tal proposito, ed in quanto sono chiaramente esposte, possono così riassumersi :

a) per quanto riguarda la giustificazione del principio di tali requisiti :

— l'adozione di siffatti requisiti è atta a migliorare la distribuzione dei combustibili di un Ufficio di vendita, segnatamente perchè eviterebbe un ampliamento inadeguato dell'apparato di distribuzione (cfr. quinto e sesto considerando);

— il requisito di 30.000 (20.000) tonnellate consente di limitare le vendite dirette ai distributori i quali, mercè l'ampiezza della loro attività e soprattutto perchè essa comprende una larga gamma di categorie e pezzature di carbone, possono venir considerati grossisti di prima mano (cfr. decimo considerando);

— pertanto, i predetti requisiti adempiono alla condizione richiesta dall'art. 65, § 2, lettera a), del Trattato in quanto

contribuiscono ad un sensibile miglioramento della distribuzione dei combustibili (cfr. quarto considerando).

b) per quanto riguarda la giustificazione della riduzione dell'ammontare di detti requisiti rispettivamente a 20.000 e 6.000 tonnellate :

— in via generale, i quantitativi proposti dagli Uffici, tenuto conto dell'esperienza fatta negli ultimi anni, sono suscettibili di provocare sul piano commerciale effetti più restrittivi di quanto esiga il miglioramento della distribuzione (cfr. terzo, quarto, settimo ed ottavo considerando);

— il quantitativo di 30.000 tonnellate ha per effetto di escludere grossisti i quali, secondo il volume delle loro vendite, possono venir considerati grossisti di prima mano (cfr. decimo considerando);

— per quanto riguarda il quantitativo di 9.000 tonnellate, la sua riduzione è giustificata dalla circostanza che prima della instaurazione del mercato comune le organizzazioni di vendita della Ruhr ammettevano al rifornimento diretto qualsiasi grossista che smerciava annualmente 6.000 tonnellate di carbone della Ruhr (cfr. undecimo considerando);

— era quindi necessario ridurre i quantitativi proposti dagli Uffici di vendita perchè erano più restrittivi di quanto esigeva lo scopo degli accordi di cui trattasi ed in quanto offrivano, sia agli Uffici che ai distributori favoriti, la possibilità di controllare o limitare gli sbocchi d'una notevole parte dei combustibili (cfr. quarto, settimo ed ottavo considerando).

B. Se è vero che non può esser contestato che talune restrizioni quantitative possono contribuire « ad un sensibile miglioramento della distribuzione » nella misura in cui esse facilitano una vendita razionale ed efficace, va ancora accertato se l'Alta Autorità ha giustificato, da un lato, che i limiti quantitativi da essa autorizzati contribuiscono al miglioramento della distribuzione e, dall'altro,

che essi non hanno un carattere più restrittivo di quanto non l'esiga l'oggetto dell'accordo autorizzato; va infine accertato se la riduzione da 30 000 a 20 000 tonnellate e da 9.000 a 6.000 tonnellate dei predetti requisiti sia stata motivata in maniera pertinente.

S'impone pertanto un esame più approfondito, basato sulle seguenti considerazioni :

a) perchè il concomitante mantenimento del requisito « carbone della Comunità » e del requisito « carbone degli Uffici di vendita » è essenziale per garantire il miglioramento della distribuzione?

b) perchè il miglioramento della distribuzione trovasi adeguatamente garantito solo qualora i distributori ammessi agli acquisti diretti dispongano « d'un'ampia gamma di categorie e pezzature »?

c) anche nell'ipotesi che sia così, perchè l'Alta Autorità non ha ritenuto sufficiente la clausola approvata con l'art. 6, n. 3, della decisione n. 17-59 quale è stato modificato dalla decisione impugnata?

d) la riduzione del requisito « carbone della Comunità » da 30.000 a 20.000 tonnellate è stata adeguatamente motivata?

e) la riduzione del requisito « carbone degli Uffici di vendita » da 9.000 a 6.000 tonnellate è stata adeguatamente motivata?

ad a) Nella motivazione della decisione, l'Alta Autorità, dopo aver giustificato il principio dei requisiti quantitativi asserendo che essi permettono vendite efficaci e razionali, spiega la specifica funzione del requisito « carbone della Comunità » valendosi di argomenti tratti dall'ampiezza dell'attività professionale dei negozianti, mentre per dimostrare il valore del requisito « carbone degli Uffici di vendita », l'Alta Autorità si limita ad affermare che esso non ha dato luogo ad alcuna obiezione di principio per quanto concerne la base di rifornimento; se ne deve concludere che, secondo l'Alta Autorità, il requisito « carbone degli Uffici di vendita » è specialmente inteso a ridurre l'apparato di distribu-

zione, mentre il requisito « carbone della Comunità » deve soddisfare un diverso interesse, e cioè quello di eliminare dagli acquisti diretti taluni distributori che non adempiono alle condizioni richieste per esser grossisti di prima mano.

D'altronde l'Alta Autorità, nella risposta data al quinto quesito postole dalla Corte il 18 febbraio 1960, dopo aver messo in rilievo la fondamentale differenza, non contestata del resto, che corre fra il commercio all'ingrosso e quello al minuto, afferma che, « nel commercio all'ingrosso, cioè in quello di prima e di seconda mano, non vi è alcuna delimitazione per quanto riguarda la clientela »; si afferma nello stesso documento che « la distinzione tra tali due categorie mira a favorire la razionalizzazione dello smercio col limitare il numero dei grossisti di prima mano con i quali gli Uffici di vendita trattano direttamente; »; da tale spiegazione emerge che la distinzione fra il commercio all'ingrosso di prima mano e quello di seconda mano non risponde ad obiettive esigenze di carattere tecnico od economico ma soltanto ad una prassi tradizionale.

I vantaggi che gli Uffici di vendita possono ricavare trattando con un numero quanto più possibile limitato di grossisti non rappresentano un motivo sufficiente per legittimare le restrizioni in tal modo imposte al commercio e ciò tanto più che gli Uffici di vendita sono stati istituiti precisamente per liberare le miniere dall'onere dell'organizzazione commerciale per la vendita dei loro prodotti e che la funzione degli Uffici stessi, che è quella di rifornire i grossisti, costituisce la ragione essenziale dell'accordo di vendita in comune autorizzato.

D'altra parte la ricorrente Nold sostiene che il limite di 20.000 tonnellate obbliga in pratica i negozianti ad acquistare presso i tre Uffici; nei considerandi della decisione impugnata, l'Alta Autorità ha dato atto che il requisito di 60.000 tonnellate, e che essa ha soppresso, aveva in pratica l'effetto di costringere la maggior parte dei negozianti che desideravano accedere alla categoria dei grossisti di prima mano, ad iscriversi presso i tre Uffici di vendita; ciò risultava dalla circostanza che in numerosi casi, ed in ispecie in

taluni distretti di vendita, si consuma soltanto carbone della Ruhr e così, detto requisito — come l'Alta Autorità ha affermato — conduceva « a restringere l'indipendenza degli Uffici di vendita ».

L'indipendenza dei tre Uffici di vendita è una condizione essenziale delle autorizzazioni per la vendita in comune di cui trattasi e qualsiasi restrizione atta a pregiudicarla va vietata; il requisito delle 20.000 tonnellate, benchè meno restrittivo del precedente, presenta ancora, per quanto in grado minore, l'inconveniente più sopra rilevato. Infatti, le convenzioni autorizzate tendono, mediante la clausola delle 20.000 tonnellate, a favorire in genere, o per lo meno in fatto, gli acquisti di carbone della Ruhr, perchè se un grossista non acquista 20.000 tonnellate presso un solo Ufficio, pur volendo mantenersi nel limite di 6.000 tonnellate per esservi ammesso, è il più delle volte costretto ad acquistare le rimanenti 14.000 tonnellate presso gli altri Uffici e così il combinato effetto delle tre convenzioni parallele consente agli Uffici di favorirsi mutualmente, ciò che è contrario alla concorrenza che deve tra loro esistere e che è la base stessa dell'autorizzazione data.

Dalle precisazioni fornite nelle risposte della convenuta ai quesiti postile dalla Corte, risulta che se è vero che un certo numero di grossisti ammessi non furono costretti ad iscriversi presso i tre Uffici di vendita per raggiungere il limite di 20.000 tonnellate, va però notato che trattasi di grossisti che non vendono solo carbonfossile ma anche lignite e coke da gas. Siccome tale possibilità o agevolazione non sussiste per i grossisti che acquistano soltanto carbonfossile, essi, nella maggior parte dei casi, saran costretti ad acquistare non meno di 20.000 tonnellate presso un solo Ufficio o ad acquistare presso i tre Uffici.

ad b) La limitazione delle forniture dirette ai soli clienti che diano all'ufficio interessato ordinazioni di una certa importanza è certamente suscettibile di promuovere la razionalizzazione della vendita ma non è tuttavia dimostrato che l'ampiezza della gamma delle categorie e pezzature di carbone di cui i negozianti dispongono, costituisca manifestamente un criterio che permetta la deli-

mitazione del numero dei grossisti ammessi agli acquisti diretti presso le miniere.

La Corte, senza pronunciarsi sulla fondatezza di tale criterio, ritiene che la sua applicazione esiga una motivazione più precisa e completa.

ad c) Quand'anche fosse dimostrata la necessità di una limitazione delle consegne dirette delle miniere ai grossisti che dispongono di una larga gamma di categorie e pezzature, ci si deve chiedere perchè mai quanto dispone l'art. 6, n. 3, (modificato) della decisione n. 17-59 non è stato ritenuto sufficiente a tal riguardo; in quanto la citata disposizione, non impugnata coi presenti ricorsi, permette agli Uffici di rifiutarsi di vendere ai negozianti che non dispongano d'una simile gamma di categorie e pezzature, e ciò indipendentemente da qualsiasi requisito quantitativo. A tal proposito la motivazione non fornisce alcuna utile indicazione.

Da quanto sopra svolto appare che il mantenimento del requisito di 30.000 (20.000) tonnellate non è stato motivato in modo giuridicamente idoneo.

ad d) Posto che, come la Corte ha dianzi accertato, l'autorizzazione del requisito « carbone della Comunità » è stato insufficientemente motivato, tale insufficiente motivazione non permette neppure di valutare se l'Alta Autorità ha, con ragione ed a buon diritto, ridotto il predetto requisito da 30.000 a 20.000 tonnellate.

Pertanto la censura elevata a tal riguardo dagli Uffici va riconosciuta fondata ed accolta.

ad e) Per giustificare la riduzione del requisito « carbone degli Uffici di vendita » da 9.000 a 6.000 tonnnellate la motivazione si basa soltanto sulla considerazione « che quest'ultimo tonnellaggio è fissato tenendo conto del fatto che anteriormente all'istituzione del mercato comune, le organizzazioni di vendita per il carbone della Ruhr ammettevano al rifornimento diretto i commercianti all'ingrosso i quali smerciassero 6.000 tonnellate di carbone della Ruhr all'anno ».

Tale ragionamento è inconferente.

Il semplice richiamo alla regolamentazione anteriore all'instaurazione del mercato comune non è decisivo essendo notorio che trattasi di situazioni notevolmente diverse e che per di più senza una precisa giustificazione non si può equiparare :

— una regolamentazione concernente il mercato nazionale con una regolamentazione concernente un mercato notevolmente ampliato;

— una regolamentazione adottata in periodo di normale congiuntura o sinanco di penuria, ad una regolamentazione adottata in periodo di pletora;

— una regolamentazione adottata in regime d'occupazione ad un'altra prevista in condizioni politiche normali.

Poichè la riduzione del requisito « carbone degli Uffici di vendita » non è stata motivata in modo giuridicamente idoneo, la censura elevata dagli Uffici a tal riguardo va riconosciuta fondata, col che diviene superfluo l'esame della censura elevata dalla società Nold contro lo stesso requisito.

B. — *SUI MEZZI DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO E DI SVIAMENTO DI POTERE*

Stanti le considerazioni sin qui svolte non è necessario esaminare le altre censure elevate dalle parti ricorrenti salvo due che gli Uffici han dedotto relativamente al requisito di 60.000 tonnellate — e che differiscono da quelle già dianzi disattese — nonchè quelle tratte dallo sviamento di potere.

1. *Sulla violazione del Trattato*

L'Alta Autorità può autorizzare degli accordi di specializzazione, o di acquisto o di vendita in comune solo ove accerti l'esistenza ed il concorso delle condizioni prescritte dall'art. 65, § 2; per quanto riguarda il requisito delle 60.000 tonnellate, l'Alta Autorità ha ritenuto doverlo sopprimere perchè ha constatato

che esso mirava ad impedire, limitare o falsare la concorrenza fra gli Uffici, ciò che conferiva alla convenzione autorizzata un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo esigeva ed inoltre contravveniva a quanto prescrive l'art. 65, § 2, lettera c). Posto che l'Alta Autorità ha giustificato la suddetta soppressione con una motivazione sufficiente ed appropriata, essa non ha violato l'art. 65; gli Uffici non hanno fornito la prova della fondatezza del loro assunto.

2. *Sullo sviamento di potere*

Gli Uffici di vendita hanno denunciato in via subordinata uno sviamento di potere che ravvisano nel fatto d'essersi l'Alta Autorità rifiutata d'autorizzare i requisiti quantitativi applicati sino all'emanazione della decisione impugnata; essi deducono, inoltre, che l'Alta Autorità si sarebbe valsa dei poteri d'autorizzazione conferitile per tentare d'imporre una nuova disciplina commerciale totalmente diversa dalla precedente e che essa avrebbe fatto uso dei suoi poteri all'illecito fine di attuare una politica di sostegno delle classi medie, il che contrasta con l'art. 65 il quale non può fornire la base ad una politica economica o sociale.

La convenuta contesta tale assunto e ribatte che riducendo il livello quantitativo dei requisiti suo unico scopo è stato quello di ottemperare al disposto dell'art. 65 del Trattato.

L'assunto degli Uffici non può ritenersi accolto; essi infatti non han fornito la prova che la nuova disciplina commerciale sia stata imposta dall'Alta Autorità per uno scopo diverso da quello in vista del quale i poteri d'autorizzazione le sono conferiti dall'art. 65 del Trattato. Nulla prova nè fa presumere che l'Alta Autorità intenda attuare una politica di sostegno delle classi medie : gli Uffici ricorrenti non han dedotto alcuna circostanza atta a dare una parvenza di verità al loro assunto ed anche la circostanza che un numero piuttosto limitato di grossisti di media importanza possa accedere alle fonti di produzione e si trovi ammesso ai rifornimenti diretti, non può di per sé rivelare l'esistenza di una politica di sostegno delle classi medie; una siffatta politica, per di più, potrebbe presumersi soltanto in presenza di un complesso di

condizioni e circostanze sufficientemente caratterizzate, che nella specie mancano.

Il mezzo ora esaminato è pertanto infondato.

Sulle spese

Ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di procedura la parte soccombente va condannata alle spese, avendo la Corte facoltà di compensarle interamente o parzialmente qualora delle parti rimangano rispettivamente soccombenti su uno o più capi.

Siccome ciascuna delle parti è rimasta soccombente su una parte delle proprie richieste, le spese vanno compensate nei limiti precisati nel dispositivo.

Letti gli atti di causa;

Sentite le relazioni dei giudici relatori;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli artt. 4, 5, 14, 15, 31, 33, 65 e 80 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee;

LA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. i ricorsi nn. 36-59, 37-59 e 38-59 sono ricevibili;

2. il ricorso n. 40-59 è ricevibile salvo per quanto riguarda le conclusioni subordinate;

3. l'art. 2 della decisione dell'Alta Autorità n. 36-59 in data 17 giugno 1959 è annullato nei limiti in cui sostituisce l'art. 6 nn. 1 e 2 e l'art. 9 della decisione dell'Alta Autorità n. 17-59 in data 18 febbraio 1959;

4. le spese afferenti ai ricorsi nn. 36-59, 37-59 e 38-59 sono parzialmente compensate fra le parti : la convenuta sopporterà le spese da essa incontrate e la metà di quelle incontrate da ciascuna parte ricorrente; l'altra metà restando a carico di ciascuna di queste ultime;

5. le spese afferenti al ricorso 40-59 sono compensate fra le parti nelle stesse proporzioni.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 15 luglio 1960.

DONNER DELVAUX ROSSI
RIESE CATALANO

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 15 luglio 1960.

Il Cancelliere *Il Presidente*
A. VAN HOUTTE A. M. DONNER